



REGIONE SICILIA



PROVINCIA DI TRAPANI



COMUNE DI MAZARA DEL VALLO



COMUNE DI SANTA NINFA



COMUNE DI CASTELVETRO

Proponente

Solar Tier S.r.l.

Progettista:

SeaWindPower

Partnered by:



Progettazione

Ing. Francesco Desiderio Lanzalaco
 Via A. Ognibene n. 107
 92013 - Menfi (AG)
 della Provincia di Palermo n. 4488
 seawindpower@pec.it

Studio
 Botanico
 Faunistico e
 Agronomico

Dott. For. Giuseppe D'Angelo
 Corso Umberto I n. 140
 90010 - Gratteri (PA)
 g.dangelo@conafpec.it

S/A
PMA

Ing. Francesco Desiderio Lanzalaco
 Via A. Ognibene n. 107
 92013 - Menfi (AG)
 seawindpower@pec.it

V.I. ARCH.

Dott. Sebastiano Muratore
 Via G. P. Giraldi n. 16
 90123 - Palermo (PA)
 mutatore@pec.paropos.com

Studio Idraulico

Ing. Dario Tricoli
 Via Carlo Pisacane n. 25/F
 88100 - Catanzaro (CZ)
 ruwa@pec.ruwa.it

Studio
 Geologico
 Geofisico ed
 Idrogeologico

Dott. Leonardo Mauceri
 Via Olanda n. 15
 92010 - Montevago (AG)
 geologomauceri@epap.sicurezza postale.it

Opera

Progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaiico e opere connesse nei Comuni di Mazara del Vallo (TP), Santa Ninfa (TP) e Castelvetro (TP), denominato **Aurora**

Oggetto

Codice elaborato interno - Titolo elaborato:
 ARRPD0R05-00 – STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO E CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

00

04/05/2022

Emissione per progetto definitivo

Ing. F.D. Lanzalaco

Ing. P. Ferro

Solar Tier S.r.l.

Rev.

Data

Oggetto della revisione

Elaborazione

Verifica

Approvazione

INDICE

1	Introduzione.....	3
2	Localizzazione dell'intervento	4
3	Descrizione sintetica dell'opera.....	5
4	Inquadramento urbanistico.....	7
4.1	Piano Regolatore Generale del Comune di Mazara del Vallo	7
4.2	Piano Regolatore Generale del Comune di Castelvetro	10
4.3	Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Ninfa.....	11
	Allegati: Certificati di Destinazione Urbanistica	13

1 Introduzione

Lo Studio di Inserimento Urbanistico redatto ai sensi di quanto previsto all'interno del DPR 207/2010, illustra la compatibilità delle opere in progetto con gli strumenti urbanistici vigenti ed interessati dalle opere da realizzarsi.

L'intervento consiste nella realizzazione di un parco agrovoltaiico di taglia industriale di circa 57,34 MW (49 MW in immissione) e delle relative opere di connessione che interessa i comuni di Mazara del Vallo, Santa Ninfa e Castelvetro tutti in provincia di Trapani.

Il parco agrovoltaiico proposto è composto dall'insieme di n. 4 sotto-campi collegati tramite cavidotti in MT della lunghezza di circa 13 km alla stazione di trasformazione MT/AT che verrà realizzata a circa 1,2 km dalla costruenda sotto-stazione in AT (di proprietà TERNA) denominata Partanna 3, in entrata ed esiti sulla linea AT 220 kV Partanna-Fulgatore, da realizzarsi nel comune di Santa Ninfa. Tale nuova sotto-stazione rappresenterà il punto di connessione/raccolta dell'energia elettrica prodotta dai diversi impianti da fonte rinnovabile presenti o che saranno presenti nelle aree circostanti.

La società proponente è la Solar Tier S.r.l. e crede nell'accelerazione dello sviluppo grazie allo sfruttamento intelligente delle energie rinnovabili utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

La loro vision si sposa con le attuali disposizioni e iniziative promosse a livello comunitario, nazionale e regionale.

In particolar modo, come riportato nella Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima presentato a Bruxelles a Gennaio 2019, *"l'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema. In particolare, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili.*

Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriva proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiunge i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permette al settore di coprire il 55,4% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017. Difatti, il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030."

Si legge infine *"rimane importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici agricole non utilizzate."*

In questo ambito, la realizzazione di un impianto fotovoltaico rappresenta una soluzione adatta a rispondere agli attuali problemi ambientali in quanto consente i seguenti vantaggi:

- la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti;
- il risparmio di combustibile fossile;
- nessun inquinamento acustico;
- l'applicazione di soluzioni di progettazione del sistema perfettamente compatibili con le esigenze di tutela del territorio.

Da un punto di vista locale, inoltre, in data 12 febbraio 2019 il Gruppo di Lavoro incaricato di elaborare il documento di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Siciliano - PEARS ha condiviso una prima bozza del documento stesso, fissando i target al 2030 e le relative linee d'azione. Al fine, quindi, di ridurre il gap acquisito dalla Regione Siciliana rispetto agli obiettivi al 2020 e raggiungere i nuovi target previsti al 2030 è necessario avviare immediatamente specifiche politiche per il rilancio delle FER e la diffusione dell'efficienza energetica. Complessivamente, al 2030 si ipotizza un forte incremento della quota (+135%) di energia elettrica coperta dalle FER elettriche che passerà dall'attuale 29,3% al 69%. Con particolare riferimento al settore fotovoltaico, **si ipotizza che la Sicilia potrebbe ospitare un parco fotovoltaico di oltre 4 GW** ed un valore di produzione pari a 5,95 TWh a partire dal dato di produzione dell'ultimo biennio (2016 - 2017) pari a circa 1,85 TWh.

La nuova produzione sarà, principalmente, coperta da nuove installazioni di impianti fotovoltaici per un valore pari a **2.320 MW**. È ipotizzabile un andamento delle installazioni dal 2019 al 2030, stimato tra circa 40 MW annui nel 2019 a 300 MW annui nel 2030. Inoltre tali previsioni si potranno meglio conseguire attraverso l'attivazione delle cosiddette comunità energetiche.

Il presente progetto, quindi, si inserisce pienamente nella programmazione comunitaria e quindi di recepimento nazionale nonché locale e anzi risulta essenziale per il raggiungimento degli obiettivi che l'Italia e la stessa Regione Sicilia ha in serbo entro il 2030.

2 Localizzazione dell'intervento

Come già precedentemente accennato, l'impianto si sviluppa nell'ambito paesaggistico della Provincia di Trapani estendendosi in direzione sud/ovest-est attraversando i Comuni di Mazara del Vallo, Santa Ninfa e solo per parte di cavidotto interrato nel Comune di Castelvetro.

In particolare, il parco agrovoltaiico proposto è composto dall'insieme di n. 4 sotto-campi collegati tramite cavidotti in MT della lunghezza di circa 13 km alla stazione di trasformazione MT/AT che verrà realizzata a circa 1,2 km dalla costruenda sotto-stazione in AT (di proprietà TERNA) denominata Partanna 3, in entrata ed esci sulla linea AT 220 kV Partanna-Fulgatore, da realizzarsi nel comune di Santa Ninfa. Tale nuova sotto-stazione rappresenterà il punto di connessione/raccolta dell'energia elettrica prodotta dai diversi impianti da fonte rinnovabile presenti o che saranno presenti nelle aree circostanti. La SE Partanna 3 sarà collegata tramite un nuovo elettrodotto AT a 220 kV che si svilupperà per una lunghezza pari a circa 9 km attraverso 18 tralicci e collegherà la SE Partanna 3 e l'ampliamento della stazione a 220 kV di Partanna. Il progetto è stato realizzato da un'altra Società incaricata ed ha ricevuto benestare da parte del Gestore di Rete nonché con D.A. n. 44/GAB giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.




Figura 1 - inquadratura generale dell'intervento

3 Descrizione sintetica dell'opera

L'intervento oggetto della presente relazione è costituito da:

- Impianto agrovoltaico della potenza di picco in corrente continua di 57,34 MWp e in corrente alternata immessa in rete di circa 49 MW. Il progetto fotovoltaico è suddiviso in n.4 sotto-campi localizzati nel comune di Mazara del Vallo mentre le opere di connessione interessano anche i comuni di Santa Ninfa e Castelvetro
- Un insieme di dorsali in cavo interrato MT da 30 kV per il trasporto dell'energia elettrica dai diversi sotto-campi verso la cabina di raccolta e smistamento MT collocata nella stazione elettrica utente
- Condivisione progetto di realizzazione opere di connessione verso stazione TERNA Partanna 3
- Realizzazione stallo trasformatore MT/AT (SOLAR TIER SRL) e raccordo al sistema di sbarre della stazione di utenza di proprietà REPOWER RENEWABLE S.p.A.

Le superfici oggetto di progetto sono fortemente antropizzate e dal punto dell'uso del suolo, sono caratterizzati principalmente da seminativo, vigneto o superfici incolte.

L'accessibilità ai diversi sottocampi è fornita da una rete di strade interpoderali o raccordi extraurbani delle provinciali SP71, SP8 e SP65.

L'estensione complessiva dell'intervento è di circa 82 ha e dal punto di vista catastale è così individuato:

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO E CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

*Progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaiico e opere connesse
nei Comuni di Mazara del Vallo (TP), Santa Ninfa (TP) e Castelvetro (TP), denominato Aurora*

Nome Impianto	Provincia	Comune	FG.	Part.
FV01	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	647
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	488
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	491
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	482
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	274
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	649
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	3
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	645
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	635
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	304
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	270
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	421
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	286
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	8
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	406
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	487
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	490
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	486
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	131	637
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	409
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	410
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	483
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	407
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	484
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	408	
FV02	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	269
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	405
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	406
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	433
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	89
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	267
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	220
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	432
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	265
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	266
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	115
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	268
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	132	264
	FV03	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111
TRAPANI		MAZARA DEL VALLO	111	231
TRAPANI		MAZARA DEL VALLO	111	239
TRAPANI		MAZARA DEL VALLO	111	230
TRAPANI		MAZARA DEL VALLO	111	238
FV04	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	316
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	317
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	370
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	379
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	4
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	366
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	365
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	30
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	6
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	262
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	260
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	321	

	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	323
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	458
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	460
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	462
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	468
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	464
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	466
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	465
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	467
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	469
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	258
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	123
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	369
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	368
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	124
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	187
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	266
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	318
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	320
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	371
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	380
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	372
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	381
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	373
	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	111	382
SSE	TRAPANI	SANTA NINFA	52	473
	TRAPANI	SANTA NINFA	52	474

4 Inquadramento urbanistico

4.1 Piano Regolatore Generale del Comune di Mazara del Vallo

Lo strumento urbanistico in vigore nel Comune di Mazara del Vallo interessato dai 4 sotto-campi e parte del cavidotto di collegamento in MT, è costituito dal Piano Regolatore Generale di Mazara del Vallo, approvato con D.Dir. n. 177 del 14/02/2003 e pubblicato nella G.U. il 28/03/2003 n. 14.

Dall'analisi della disciplina dei vincoli territoriali attuata in sede di PRG per l'impianto in progetto e relative opere connesse emerge quanto segue:

Area impianto fotovoltaico:

Dai Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune, le aree soggette alla realizzazione del progetto risultano essere classificati come zona E – verde agricolo ed in particolare:

- Fig. 132 P.Ile 269-405-406-433-89-267-220-432-265-266-115-268-264 ricadenti nella zona E1 (sono le zone nelle quali è prevalente l'attività agricola, le aree incolte o lasciate a pascolo e tutte le altre comunque non comprese in zone territoriali omogenee e sottoposte a particolari vincoli)
- Fig. 131 P.Ile 647-488-491-482-274-649-3-645-635-487-490-486-637-489 ricadenti nella zona E1 (sono le zone nelle quali è prevalente l'attività agricola, le aree incolte o lasciate a pascolo e tutte le altre comunque non comprese in zone territoriali omogenee e sottoposte a particolari vincoli)
- Fig. 111 P.Ile 304-270-421-286-8-406-409-410-483-407-484-408-76-231-239-230-238 ricadenti nella zona E1 (sono le zone nelle quali è prevalente l'attività agricola, le aree incolte o lasciate a pascolo e tutte le altre comunque non comprese in zone territoriali omogenee e sottoposte a particolari vincoli)

- Fg. 111 P.lle 316-317-370-379-4-366-365-30-6-262-260-321-323-458-460-462-468-464-466-465-467-469-258-123-369-368-124-187-266-318-320-371-380-372-381-373-382 ricadenti in zona E2 (sono le aree nelle quali insistono Bagli, torri e Casene di antica formazione)

disciplinate dagli artt. 50 e 51 delle NTA di cui si riporta un estratto:

Art. 50

Zone E1

Sono le zone nelle quali è prevalente l'attività agricola, le aree incolte o lasciate a pascolo e tutte le altre comunque non comprese in zone territoriali omogenee e sottoposte a particolari vincoli.

In dette zone è consentita l'edificazione di case coloniche e di abitazioni, con il rilascio di singole concessioni e con le seguenti prescrizioni:

Df Densità fondiaria = 0,03 mc/mq

H Altezza massima = 7,50 ml

Np N° piani utili = 2

D Distanza tra pareti sfinate = 10,00 ml

Dc Distanza dai confini = 10,00 ml

La distanza dalle strade sarà quella di cui al D.M 1/4/1968 n. 1404

Oltre alle case coloniche e alle abitazioni e indipendentemente dalla densità fondiaria ammessa, sono consentite costruzioni di carattere esclusivamente agricolo, necessarie alla conduzione delle aziende agricole, quali stalle, fienili, magazzini e silos per la raccolta e conservazione dei prodotti agricoli e per il ricovero dei mezzi meccanici necessari alle lavorazioni del suolo e dei prodotti. La superficie di tali costruzioni non residenziali e ad esclusivo servizio delle attività agricole non può superare 1/60 di quella del fondo agricolo.

E' consentito il restauro e la ristrutturazione dei manufatti esistenti alla data di approvazione del PRG, quale che sia il loro volume.

In tali aree è consentita inoltre l'edificazione di impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali con le prescrizioni di cui all'art. 22 della L.R. 27/12/78 n° 71 così come modificato dall'art. 6 della LR 31/5/1994 n° 17 e delle altre norme vigenti in materia di insediamenti industriali.

Art. 51

Zone E2

Si tratta delle aree nelle quali insistono Bagli, Torri e Casene di antica formazione, che caratterizzano il paesaggio agrario di Mazara.

I manufatti, segnati nel Piano, debbono essere, unitamente al contesto agricolo ed arboreo nel quale sono inseriti, conservati e restaurati secondo un progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai Beni CC e AA.

Essi possono essere utilizzati ed adattati, oltre che a residenza in campagna, a strutture di servizio per l'Agriturismo e per ospitare famiglie e/o singole persone che desiderano fruire di vacanze e periodi di riposo a contatto della natura. In questo caso l'eventuale adattamento dei manufatti edilizi esistenti può anche prevedere la loro integrazione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti sull'Agriturismo, con nuovi necessari corpi edilizi (anche indipendenti ma congruenti, con quelli esistenti), secondo progetti che siano sottoposti al parere della Soprintendenza ai Beni CC. e AA.

Si applicano, comunque, le disposizioni normative della legge reg. 09/06/1994 n. 25.

La realizzazione di impianti produttivi in verde agricolo è contemplata dalle Leggi Regionali a partire dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 1997, n.30, come modificato dal comma 3 dell'art. 89 della L.R. n°6/2001 e dall'art. 38 della L. 7/2003.

Inoltre ai sensi del D.Lgs. 387/03 all'art. 12, comma 1, si considerano "di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", nonché al comma 7, si cita che "gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici".

Dai certificati di destinazione urbanistica, infine, risulta che alcune particelle ricadono all'interno di aree con vincolo paesaggistico si rimanda alle valutazioni effettuate nell'analisi del Piano Paesaggistico.

Cavidotto MT tra impianto fotovoltaico e impianto di utenza

- il tracciato del cavidotto che percorre la viabilità pubblica è interessato, ovviamente, dalla fascia di rispetto stradale definita dal D.L. 30.04.1992 N. 285 e successive variazioni (Nuovo codice della strada);
- un tratto di cavidotto sulla SP65 risulta ricadere all'interno della fascia di rispetto classificata dal PRG come ZS12 (fasce di rispetto dalle aree boscate)

Si vuole sottolineare che:

- per i tratti del cavidotto di collegamento in media tensione ricadenti all'interno delle fasce di rispetto delle aree boscate e in relazione alla tipologia di intervento, che consiste appunto, nella posa in opera di un cavidotto interrato, sfruttando le infrastrutture esistenti si escludono interferenze dirette con le suddette aree.

Per la valutazione della compatibilità del progetto con i vincoli e gli elementi di tutela paesaggistica interessati, è stata condotta specifica Relazione Paesaggistica allegata al presente SIA, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli.




Figura 2 – Inquadramento dell'impianto su PRG di Mazara del Vallo

4.2 Piano Regolatore Generale del Comune di Castelvetro

Lo strumento urbanistico in vigore nel Comune di Castelvetro interessato da parte del cavidotto interrato in MT per circa 3 km, è il Piano Regolatore Generale del Comune di Castelvetro.

Il tracciato del cavidotto che percorre la viabilità pubblica è interessato, ovviamente, dalla fascia di rispetto stradale definita dal D.L. 30.04.1992 N. 285 e successive variazioni (Nuovo codice della strada).

Il cavidotto rientra all'interno di zona omogenea "E1" – zona agricola disciplinata dall'art. 40 delle NTA di cui si riporta un estratto:

Art. 40

Le zone omogenee agricole "E1" sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole dirette o connesse con l'agricoltura. Le destinazioni d'uso di tali zone sono quelle elencate al successivo comma.

In tali zone sono consentite:

40.2.1.- costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, ecc. Sono consentiti al servizio diretto del fondo agricolo i locali per ricovero animali.

40.2.2.- costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, annesse ad aziende agricole che lavorano prevalentemente prodotti propri, ovvero svolte in sociale ed all'esercizio di macchine agricole; nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della legge reg. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;

40.2.3.- costruzioni per industrie estrattive e cave nonché per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo; sempre che tali costruzioni ed attività non provochino particolari problemi di traffico, né alterino zone di interesse panoramico;

40.2.4.- utilizzazione del fondo per l'impianto di parco urbano nei limiti fissati al precedente art. 17.5




Figura 3 - Inquadramento su PRG di Castelvetro

La realizzazione di impianti produttivi in verde agricolo è contemplata dalle Leggi Regionali a partire dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 1997, n.30, come modificato dal comma 3 dell'art. 89 della L.R. n°6/2001 e dall'art. 38 della L. 7/2003.

Inoltre ai sensi del D.Lgs. 387/03 all'art. 12, comma 1, si considerano "di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la

realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, nonché al comma 7, si cita che “gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici”.

Da quanto si evince dalla cartografia, infine, una parte del cavidotto ricade in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico. Si segnala che, in relazione alla tipologia di intervento, che consiste appunto, nella posa in opera di un cavidotto interrato, sfruttando le infrastrutture esistenti si escludono interferenze dirette con le suddette aree.

4.3 Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Ninfa

Lo strumento urbanistico in vigore nel Comune di Santa Ninfa interessato dall'impianto di Utenza e dall'impianto di Rete è costituito dal Piano Regolatore Generale di Santa Ninfa, approvato con Decreto n. 47/DRU del 03/04/2000.

Dai Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune, le aree soggette alla realizzazione del progetto risultano essere classificate come zona E – verde agricolo, disciplinate dall’ art. 28 delle NTA di cui si riporta un estratto:

Art. 28

- 1) costruzioni al servizio dell'agricoltura, quali locali per il ricovero di animali, silos, serbatoi, vasche, magazzini per attrezzi e macchine agricole, che rispondano a documentate necessità di conduzione del fondo; le costruzioni devono staccarsi almeno metri 5 dai confini di proprietà e metri 20 dalle strade; l'altezza non può superare i 7 metri;*
- 2) impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, nei limiti posti dall'art.22 della L.R. n. 71/78 e succ. mod.*
- 3) costruzioni residenziali, da edificare secondo un indice di densità fondiaria non superiore a 0.03 mc/mq, con un distacco minimo dai confini di m. 10 ed un numero di piani fuori terra non superiore a due;*
- 4) ampliamenti dei fabbricati esistenti nell'ambito di aziende agricole, da utilizzare a scopi turistici. L'ampliamento non può superare il 30% della cubatura esistente e comunque i 500 mc.;*
- 5) la demolizione e la ricostruzione nei limiti della stessa volumetria e nello stesso sito dei fabbricati esistenti. In tal caso non è consentito l'ampliamento del punto precedente.*

Nelle zone E sono consentite:

A tal fine si precisa che la distanza di 500 m. va misurata dal limite esterno delle zone A, B, C e servizi connessi, previste dal P.R.G.;

L'edificazione nella zona E è consentita a mezzo di singola concessione edilizia.

All'interno di tali zone sono indicati i perimetri di alcune aree che, per le loro caratteristiche geomorfologiche, abbisognano di un particolare regime di tutela.

Precisamente, all'interno delle aree definite "in frana o in erosione diffusa", non è consentita nessuna modificazione dello stato di fatto, se non quelle derivanti direttamente dall'esercizio delle attività di coltivazione.

Nelle zone indicate come "instabili" non sono consentite nuove costruzioni né opere di sbancamento.

Le costruzioni di qualsiasi tipo e natura devono comunque arretrarsi di m.25 dal limite esterno degli argini dei fiumi, torrenti, incisioni naturali, canali e fossi.

Nelle aree classificate E ricadenti sotto il vincolo della Legge 431/1985 qualsiasi modificazione della configurazione naturale dei luoghi e dello stato di fatto va preventivamente assoggettata al parere della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA.

La realizzazione di impianti produttivi in verde agricolo è contemplata dalle Leggi Regionali a partire dall’art. 35 della L.R. 7 agosto 1997, n.30, come modificato dal comma 3 dell'art. 89 della L.R. n°6/2001 e dall'art. 38 della L. 7/2003.

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO E CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaiico e opere connesse
nei Comuni di Mazara del Vallo (TP), Santa Ninfa (TP) e Castelvetro (TP), denominato Aurora

Inoltre ai sensi del D.Lgs. 387/03 all'art. 12, comma 1, si considerano "di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", nonché al comma 7, si cita che "gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici".

Dai certificati di destinazione urbanistica, infine, risulta che alcune particelle ricadono all'interno di aree con vincolo paesaggistico si rimanda alle valutazioni effettuate nell'analisi del Piano Paesaggistico.




Figura 4 – Inquadramento impianto su PRG Santa Ninfa

Allegati: Certificati di Destinazione Urbanistica



Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità
C. F.: 82001410818 P. IVA: 00257580811
www.comune.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----
Settore III – SERVIZI ALLA CITTA' E ALLE IMPRESE
Ufficio Destinazione Urbanistica
Tel.0923 – 671501 e-mail.marcello.valenti@comune.mazaradelvallo.tp.it

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA l'istanza registrata in data 09/07/2021 al protocollo n. 55473 presentata dal Sig. **AMICO Domenico Fabio**, nato a Catania il 03/01/1974 e residente a Cesena nella via Tullio Battelli, n. 208 in qualità di rappresentante della società **SOLAR TIER SRL** con sede a Bologna nella via Milazzo, n.17;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica, con Decreto Dir. n. 177 del 14/02/2003, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale in data 28/02/003;

VISTO il nuovo Piano Paesaggistico degli ambiti 2-3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con Decreto n. 6683 in data 29/12/2016 pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 20/02/2017 e s.m.i. di cui al D.A. 2694 del 15 giugno 2017 "Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani-Adozione ai sensi del D.lgs. 42/04 e R.D. 1357/40 e D.A. 062/GAB del 12/06/2019 "Modifica normativa al Piano Paesaggistico";

CONSIDERATO che l'affissione all'Albo Pretorio determina l'insorgere delle norme di salvaguardia del Piano stesso nel territorio comunale, secondo le procedure del R.D. 1457/1939, per effetto dell'art. 158 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 42/2004;

CERTIFICA

che l'appezzamento di terreno sito in agro di Mazara del Vallo ed annotato in catasto al foglio di mappa n. 132, particelle nn. 88-269-405-406-433-89-267-220-87-432-265-266-115-268-307-3-310-214-93-264, ricade, secondo il vigente **Piano Regolatore Generale** approvato con Decreto Dir n. 177 del 14/02/2003, in zona Agricola E/1.

Le prescrizioni urbanistiche di detto appezzamento sono contenute negli allegati fogli che costituiscono parte integrante del presente certificato.

Si certifica, inoltre che le stesse particelle non ricadono in zona normata dal Piano Paesaggistico adottato con D.A. n. 6683 del 29/12/2016 e rettificato dal D.A. n. 2694 del 15/06/2017.




Si rilascia a richiesta dell' interessato, ai sensi dell' Art. 30 del D.P.R. 380/2001 e per gli usi per i quali la Legge prescrive il bollo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)

Mazara del Vallo

03 AGO. 2021

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marcello Valenti



IL RESPONSABILE DI P.O.
Arch. Antonia Russo





CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Codice Fiscale 82001410818

Partita IVA 002557580811

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ANNESSE AL P.R.G. APPROVATO CON D.DIR N°177 DEL 14/02/03 . (Art. 50)

Zone E1

Sono le zone nelle quali è prevalente l'attività agricola, le aree incolte o lasciate a pascolo e tutte le altre comunque non comprese in zone territoriali omogenee e sottoposte a particolari vincoli.

In dette zone è consentita l'edificazione di case coloniche e di abitazioni , con il rilascio di singole concessioni e con le seguenti prescrizioni:

Df	Densità fondiaria	=	0,03 mc/mq
H	Altezza massima	=	7,50 ml
Np	N° piani utili	=	2
D	Distanza tra pareti sfinate	=	10,00 ml
Dc	Distanza dai confini	=	10,00 ml

La distanza dalle strade sarà quella di cui al D.M 1/4/1968 n. 1404

Oltre alle case coloniche e alle abitazioni e indipendentemente dalla densità fondiaria ammessa, sono consentite costruzioni di carattere esclusivamente agricolo, necessarie alla conduzione delle aziende agricole, quali stalle, fienili, magazzini e silos per la raccolta e conservazione dei prodotti agricoli e per il ricovero dei mezzi meccanici necessari alle lavorazioni del suolo e dei prodotti. La superficie di tali costruzioni non residenziali e ad esclusivo servizio delle attività agricole non può superare 1/60 di quella del fondo agricolo.

E' consentito il restauro e la ristrutturazione dei manufatti esistenti alla data di approvazione del PRG , quale che sia il loro volume.

In tale aree è consentita inoltre l'edificazione di impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali con le prescrizioni di cui all'art. 22 della L.R. 27/12/78 n° 71 così come modificato dall'art. 6 della LR 31/5/1994 n° 17 e delle altre norme vigenti in materia di insediamenti industriali.

%



Sono consentite installazioni di vivai e stabilimenti sperimentali per la produzione agricola.

Sono consentiti inoltre manufatti occorrenti all'approvvigionamento idrico (stazioni di pompaggio, cisterne ecc), al trasporto di energia e ad altri impianti tecnici di aziende di Stato e di aziende concessionarie di impianti di pubblica utilità (gas, telefoni ecc).

Nelle medesime Zone E/1 le attività turistiche potranno essere consentite nei fabbricati esistenti e nelle modalità consentite dalle attività agrituristiche.

Sono altresì consentiti impianti sportivi privati all'aperto di uso non pubblico e manufatti di servizio annessi ai predetti impianti nei limiti dei parametri edificatori seguenti:

Df	Densità fondiaria	= 0,03 mc/mq
H	Altezza massima	= 4,50 ml
Np	N° piani utili	= 1
D	Distanza tra pareti sministrate	= 10,00 ml
Dc	Distanza dai confini	= 10,00 ml

In base a specifiche iniziative di incentivazione delle correnti turistiche, l'Amministrazione Comunale può consentire, previa deliberazione la destinazione a camping di talune aree agricole del territorio comunale non sottoposte a particolari vincoli di tutela e in ogni caso lontane dalla linea di battigia dal mare almeno 150 ml.

In questo caso nelle aree a ciò destinate è consentita esclusivamente la costruzione di piccole attrezzature da destinare a servizi igienici, docce, lavatoi, cucine, locali di ristoro e club-house con la densità fondiaria di 0,05 mc/mq. , l'altezza massima di ml 5,00 a una sola elevazione.

Le aree relative dovranno essere attrezzate con reti fognanti, idriche, elettriche e telefoniche secondo le norme vigenti e la ricezione in tendopoli, roulottes e campers.

I progetti dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai BB. CC. e AA. Per quanto non espressamente disposto nei tre precedenti commi si applica la legge reg. 13/03/1982, n. 14 e sue successive modifiche ed integrazioni. I progetti dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai BB. CC. e AA.





Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità
C. F.: 82001410818 P. IVA: 00257580811
www.comune.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----
Settore III – SERVIZI ALLA CITTA' E ALLE IMPRESE
Ufficio Destinazione Urbanistica
Tel.0923 – 671501 e-mail.marcello.valenti@comune.mazaradelvallo.tp.it

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza registrata in data 09/07/2021 al protocollo n. 55469 presentata dal Sig. **AMICO Fabio Domenico**, nato a Catania il 03/01/1974 e residente a Cesena nella via T. Battelli, n. 208, in qualità di rappresentante della società **SOLAR SRL**, con sede a Bologna nella via Milazzo;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica, con Decreto Dir. n. 177 del 14/02/2003, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale in data 28/02/003;

VISTO il nuovo Piano Paesaggistico degli ambiti 2-3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con Decreto n. 6683 in data 29/12/2016 pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 20/02/2017 e s.m.i. di cui al D.A. 2694 del 15 giugno 2017 "Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani-Adozione ai sensi del D.lgs. 42/04 e R.D. 1357/40 e D.A. 062/GAB del 12/06/2019 "Modifica normativa al Piano Paesaggistico";

CONSIDERATO che l'affissione all'Albo Pretorio determina l'insorgere delle norme di salvaguardia del Piano stesso nel territorio comunale, secondo le procedure del R.D. 1457/1939, per effetto dell'art. 158 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 42/2004;

CERTIFICA

- che l'appezzamento di terreno sito in agro di Mazara del Vallo ed annotato in catasto al foglio di mappa n. 131, particelle nn. 647-488-491-482-274-272-649-3-645-635-487-490-486-637-489-483, ricade, secondo il vigente **Piano Regolatore Generale** approvato con Decreto Dir n. 177 del 14/02/2003, in zona Agricola E/1;
- che l'appezzamento di terreno sito in agro di Mazara del Vallo ed annotato in catasto al foglio di mappa n. 111, particelle nn. 304-270-421-286-8-406-409-410-483-407-484-408, ricade, secondo il vigente **Piano Regolatore Generale** approvato con Decreto Dir n. 177 del 14/02/2003, in zona Agricola E/1.

%



Le prescrizioni urbanistiche di detto appezzamento sono contenute negli allegati fogli che costituiscono parte integrante del presente certificato.

Si certifica, inoltre, che le particelle nn. 488-491-3-489 del foglio di mappa n. 131 e le particelle nn. 409-410-407-408 del foglio di mappa n. 111, ricadono in zona normata dal Piano Paesaggistico adottato con D.A. n. 6683 del 29/12/2016 e rettificato dal D.A. n. 2694 del 15/06/2017 nel contesto 15c del Paesaggio Locale 15 ambito 3 livello di tutela 1, normato dall'art. 142 lett.a. mentre le rimanenti particelle dei medesimi fogli di mappa non vi rientrano.

Si rilascia a richiesta dell' interessato, ai sensi dell' Art. 30 del D.P.R. 380/2001 e per gli usi per i quali la Legge prescrive il bollo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)

Mazara del Vallo 23 LUG. 2021

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marcello Valentini



IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio Giuseppe Falzone



CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Codice Fiscale 82001410818

Partita IVA 002557580811

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ANNESSE AL P.R.G. APPROVATO CON D.DIR N°177 DEL 14/02/03 . (Art. 50)

Zone E1

Sono le zone nelle quali è prevalente l'attività agricola, le aree incolte o lasciate a pascolo e tutte le altre comunque non comprese in zone territoriali omogenee e sottoposte a particolari vincoli.

In dette zone è consentita l'edificazione di case coloniche e di abitazioni , con il rilascio di singole concessioni e con le seguenti prescrizioni:

Df	Densità fondiaria	= 0,03 mc/mq
H	Altezza massima	= 7,50 ml
Np	N° piani utili	= 2
D	Distanza tra pareti sfinate	= 10,00 ml
Dc	Distanza dai confini	= 10,00 ml

La distanza dalle strade sarà quella di cui al D.M 1/4/1968 n. 1404

Oltre alle case coloniche e alle abitazioni e indipendentemente dalla densità fondiaria ammessa, sono consentite costruzioni di carattere esclusivamente agricolo, necessarie alla conduzione delle aziende agricole, quali stalle, fienili, magazzini e silos per la raccolta e conservazione dei prodotti agricoli e per il ricovero dei mezzi meccanici necessari alle lavorazioni del suolo e dei prodotti. La superficie di tali costruzioni non residenziali e ad esclusivo servizio delle attività agricole non può superare 1/60 di quella del fondo agricolo.

E' consentito il restauro e la ristrutturazione dei manufatti esistenti alla data di approvazione del PRG, quale che sia il loro volume.

In tale aree è consentita inoltre l'edificazione di impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali con le prescrizioni di cui all'art. 22 della L.R. 27/12/78 n° 71 così come modificato dall'art. 6 della LR 31/5/1994 n° 17 e delle altre norme vigenti in materia di insediamenti industriali.

%

Sono consentite installazioni di vivai e stabilimenti sperimentali per la produzione agricola.

Sono consentiti inoltre manufatti occorrenti all'approvvigionamento idrico (stazioni di pompaggio, cisterne ecc), al trasporto di energia e ad altri impianti tecnici di aziende di Stato e di aziende concessionarie di impianti di pubblica utilità (gas, telefoni ecc).

Nelle medesime Zone E/1 le attività turistiche potranno essere consentite nei fabbricati esistenti e nelle modalità consentite dalle attività agrituristiche.

Sono altresì consentiti impianti sportivi privati all'aperto di uso non pubblico e manufatti di servizio annessi ai predetti impianti nei limiti dei parametri edificatori seguenti:

Df	Densità fondiaria	= 0,03 mc/mq
H	Altezza massima	= 4,50 ml
Np	N° piani utili	= 1
D	Distanza tra pareti sministrate	= 10,00 ml
Dc	Distanza dai confini	= 10,00 ml

In base a specifiche iniziative di incentivazione delle correnti turistiche, l'Amministrazione Comunale può consentire, previa deliberazione la destinazione a camping di talune aree agricole del territorio comunale non sottoposte a particolari vincoli di tutela e in ogni caso lontane dalla linea di battigia dal mare almeno 150 ml.

In questo caso nelle aree a ciò destinate è consentita esclusivamente la costruzione di piccole attrezzature da destinare a servizi igienici, docce, lavatoi, cucine, locali di ristoro e club-house con la densità fondiaria di 0,05 mc/mq. , l'altezza massima di ml 5,00 a una sola elevazione.

Le aree relative dovranno essere attrezzate con reti fognanti, idriche, elettriche e telefoniche secondo le norme vigenti e la ricezione in tendopoli, roulotte e campers.

I progetti dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai BB. CC. e AA. Per quanto non espressamente disposto nei tre precedenti commi si applica la legge reg. 13/03/1982, n. 14 e sue successive modifiche ed integrazioni. I progetti dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai BB.CC. e AA.





Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità
C. F.: 82001410818 P. IVA: 00257580811
www.comune.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oO-----
Settore III – SERVIZI ALLA CITTA' E ALLE IMPRESE
Ufficio Destinazione Urbanistica
Tel.0923 – 671501 e-mail.marcello.valenti@comune.mazaradelvallo.tp.it

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza registrata in data 14/04/2022 al protocollo n.29851 presentata dall'ing. **AMICO Fabio Domenico**, nato a Catania il 03/01/1974 e residente a Cesena (FC) nella via Tullio Battelli n.208;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica, con Decreto Dir. n. 177 del 14/02/2003, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale in data 28/02/003;

VISTO il nuovo Piano Paesaggistico degli ambiti 2-3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con Decreto n. 6683 in data 29/12/2016 pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 20/02/2017 e s.m.i. di cui al D.A. 2694 del 15 giugno 2017 "Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani-Adozione ai sensi del D.lgs. 42/04 e R.D. 1357/40 e D.A. 062/GAB del 12/06/2019 "Modifica normativa al Piano Paesaggistico";

CONSIDERATO che l'affissione all'Albo Pretorio determina l'insorgere delle norme di salvaguardia del Piano stesso nel territorio comunale, secondo le procedure del R.D. 1457/1939, per effetto dell'art. 158 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 42/2004;

CERTIFICA

che l'appezzamento di terreno sito in agro di Mazara del Vallo ed annotato in catasto al foglio di mappa n.111, particelle nn.316-317-370-379-4-366-365-30-6-262-260-321-323-458-460-462-468-464-466-465-467-469-258-123-369-368-124-187-266-318-320-371-380-372-381-373-382, ricade, secondo il vigente **Piano Regolatore Generale** approvato con Decreto Dir n. 177 del 14/02/2003, in zona Agricola E/2.

Le prescrizioni urbanistiche di detto appezzamento sono contenute negli allegati fogli che costituiscono parte integrante del presente certificato.

Si certifica, inoltre che le dette particelle non ricadono in zona normata dal Piano Paesaggistico adottato con D.A. n. 6683 del 29/12/2016 e rettificato dal D.A. n. 2694 del 15/06/2017.

Si rilascia a richiesta dell'interessato, ai sensi dell' Art. 30 del D.P.R. 380/2001 e per gli usi per i quali la Legge prescrive il bollo.



Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)

Mazara del Vallo 03 MAG. 2022

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marcello Valenti



[Handwritten signature]
IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio Giuseppe Falzone





CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Codice Fiscale 82001410818

Partita IVA 002557580811

SETTORE URBANISTICA

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ANNESSE AL
P.R.G. APPROVATO CON D. DIR N. 177 DEL 14/02/03 (Art. 50)

Zone Agricole "E"

Si tratta delle aree del territorio comunale non comprese nelle zone territoriali omogenee A,B,C,D,F e nelle aree speciali soggette a particolari vincoli. Le zone E sono destinate prevalentemente alle attività agricole.

Esse sono suddivise in zone E1 (aree tipicamente agricole) ed E2 (zone nelle quali insistono bagli , torri e casene di antica e varia datazione).

IL TECNICO





CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Codice Fiscale 82001410818

Partita IVA 002557580811

SETTORE URBANISTICA

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ANNESSE AL P.R.G. APPROVATO CON D. DIR. N. 177 DEL 14/02/03 (Art. 51)

Zone Agricole E/2 – Agriturismo

Si tratta delle aree nelle quali insistono Bagli, Torri e Casene di antica formazione, che caratterizzano il paesaggio agrario di Mazara.

I manufatti, segnati nel Piano, debbono essere, unitamente al contesto agricolo ed arboreo nel quale sono inseriti, conservati e restaurati secondo un progetto da sottoporre alla Soprintendenza ai Beni CC e AA.

Essi possono essere utilizzati ed adattati, oltre che a residenza in campagna, a strutture di servizio per l'Agriturismo e per ospitare famiglie e/o singole persone che desiderano fruire di vacanze e periodi di riposo a contatto della natura. In questo caso l'eventuale adattamento dei manufatti edilizi esistenti può anche prevedere la loro integrazione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti sull'Agriturismo, con nuovi necessari corpi edilizi (anche indipendenti ma congruenti, con quelli esistenti), secondo progetti che siano sottoposti al parere della Soprintendenza ai Beni CC. e AA.

Si applicano, comunque, le disposizioni normative della legge reg. 09/06/1994 n. 25.

IL TECNICO





Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità
C. F.: 82001410818 P. IVA: 00257580811
www.comune.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----
Settore III – SERVIZI ALLA CITTA' E ALLE IMPRESE
Ufficio Destinazione Urbanistica
Tel.0923 – 671501 e-mail:marcello.valenti@comune.mazaradelvallo.tp.it

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA l'istanza registrata in data 09/07/2021 al protocollo n. 55472 presentata dal Sig. **AMICO Domenico Fabio**, nato a Catania il 03/01/1974 e residente a Cesena nella via Tullio Battelli, n. 208 in qualità di rappresentante della società **SOLAR TIER SRL** con sede a Bologna nella via Milazzo, n.17;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica, con Decreto Dir. n. 177 del 14/02/2003, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale in data 28/02/003;

VISTO il nuovo Piano Paesaggistico degli ambiti 2-3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con Decreto n. 6683 in data 29/12/2016 pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 20/02/2017 e s.m.i. di cui al D.A. 2694 del 15 giugno 2017 "Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani-Adozione ai sensi del D.lgs. 42/04 e R.D. 1357/40 e D.A. 062/GAB del 12/06/2019 "Modifica normativa al Piano Paesaggistico";

CONSIDERATO che l'affissione all'Albo Pretorio determina l'insorgere delle norme di salvaguardia del Piano stesso nel territorio comunale, secondo le procedure del R.D. 1457/1939, per effetto dell'art. 158 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 42/2004;

CERTIFICA

che l'appezzamento di terreno sito in agro di Mazara del Vallo ed annotato in catasto al foglio di mappa n. 111, particelle nn. 76-231-239-230-238, ricade, secondo il vigente **Piano Regolatore Generale** approvato con Decreto Dir n. 177 del 14/02/2003, in zona Agricola E/1.

Le prescrizioni urbanistiche di detto appezzamento sono contenute negli allegati fogli che costituiscono parte integrante del presente certificato.

Si certifica, inoltre che le stesse particelle non ricadono in zona normata dal Piano Paesaggistico adottato con D.A. n. 6683 del 29/12/2016 e rettificato dal D.A. n. 2694 del 15/06/2017.


Si rilascia a richiesta dell'interessato, ai sensi dell' Art. 30 del D.P.R. 380/2001 e per gli usi per i quali la Legge prescrive il bollo.




Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)

Mazara del Vallo 03 AGO. 2021

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marcello Valenti



IL RESPONSABILE DI P.O.
Arch. Antonia Russo



0
2
0
3



CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Codice Fiscale 82001410818

Partita IVA 002557580811

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ANNESSE AL P.R.G. APPROVATO CON D.DIR N°177 DEL 14/02/03 . (Art. 50)

Zone E1

Sono le zone nelle quali è prevalente l'attività agricola, le aree incolte o lasciate a pascolo e tutte le altre comunque non comprese in zone territoriali omogenee e sottoposte a particolari vincoli.

In dette zone è consentita l'edificazione di case coloniche e di abitazioni , con il rilascio di singole concessioni e con le seguenti prescrizioni:

Df	Densità fondiaria	= 0,03 mc/mq
H	Altezza massima	= 7,50 ml
Np	N° piani utili	= 2
D	Distanza tra pareti sfinestrate	= 10,00 ml
Dc	Distanza dai confini	= 10,00 ml

La distanza dalle strade sarà quella di cui al D.M 1/4/1968 n. 1404

Oltre alle case coloniche e alle abitazioni e indipendentemente dalla densità fondiaria ammessa, sono consentite costruzioni di carattere esclusivamente agricolo, necessarie alla conduzione delle aziende agricole, quali stalle, fienili, magazzini e silos per la raccolta e conservazione dei prodotti agricoli e per il ricovero dei mezzi meccanici necessari alle lavorazioni del suolo e dei prodotti. La superficie di tali costruzioni non residenziali e ad esclusivo servizio delle attività agricole non può superare 1/60 di quella del fondo agricolo.

E' consentito il restauro e la ristrutturazione dei manufatti esistenti alla data di approvazione del PRG , quale che sia il loro volume.

In tale aree è consentita inoltre l'edificazione di impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali con le prescrizioni di cui all'art. 22 della L.R. 27/12/78 n° 71 così come modificato dall'art. 6 della LR 31/5/1994 n° 17 e delle altre norme vigenti in materia di insediamenti industriali.

%

Sono consentite installazioni di vivai e stabilimenti sperimentali per la produzione agricola.

Sono consentiti inoltre manufatti occorrenti all'approvvigionamento idrico (stazioni di pompaggio, cisterne ecc), al trasporto di energia e ad altri impianti tecnici di aziende di Stato e di aziende concessionarie di impianti di pubblica utilità (gas, telefoni ecc).

Nelle medesime Zone E/1 le attività turistiche potranno essere consentite nei fabbricati esistenti e nelle modalità consentite dalle attività agrituristiche.

Sono altresì consentiti impianti sportivi privati all'aperto di uso non pubblico e manufatti di servizio annessi ai predetti impianti nei limiti dei parametri edificatori seguenti:

Df	Densità fondiaria	= 0,03 mc/mq
H	Altezza massima	= 4,50 ml
Np	N°piani utili	= 1
D	Distanza tra pareti sministrate	= 10,00 ml
Dc	Distanza dai confini	= 10,00 ml

In base a specifiche iniziative di incentivazione delle correnti turistiche, l'Amministrazione Comunale può consentire, previa deliberazione la destinazione a camping di talune aree agricole del territorio comunale non sottoposte a particolari vincoli di tutela e in ogni caso lontane dalla linea di battigia dal mare almeno 150 ml.

In questo caso nelle aree a ciò destinate è consentita esclusivamente la costruzione di piccole attrezzature da destinare a servizi igienici, docce, lavatoi, cucine, locali di ristoro e club-house con la densità fondiaria di 0,05 mc/mq. , l'altezza massima di ml 5,00 a una sola elevazione.

Le aree relative dovranno essere attrezzate con reti fognanti, idriche, elettriche e telefoniche secondo le norme vigenti e la ricezione in tendopoli, roulottes e campers.

I progetti dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai BB. CC. e AA. Per quanto non espressamente disposto nei tre precedenti commi si applica la legge reg. 13/03/1982, n. 14 e sue successive modifiche ed integrazioni. I progetti dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai BB.CC. e AA.

IL TECNICO





COMUNE DI SANTA NINFA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Piazza Libertà, 1 – 91029 SANTA NINFA (TP)

Tel. 0924-992201 Fax 0924-62100

Area Servizi Tecnici - tel. 0924-992213 <http://santaninfa.gov.it>

protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it

Prot. n. 14363, allegati n. _____ Santa Ninfa, li, **07 OTT. 2021**

Risposta a nota n. 12841 del 09.09.2021 Sez. _____, Div. _____



Alla Società

SOLAR TIER SRL
Via Milazzo n° 17
BOLOGNA (BO)

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

- Vista la richiesta Solar Tier srl con sede legale in Bologna via Milazzo n° 17P. IVA 03834701207 nella persona del legale rappresentante del Sig. Fabio Domenico Amico nato a Catania C.F. MCAFDM74A03C351K;
- Visti gli atti di ufficio;

CERTIFICA

Che le particelle site in agro di Santa Ninfa, riportate al catasto terreni, al foglio di mappa 52, particelle, 473, ricade secondo lo strumento urbanistico vigente P.R.G. approvato con modifiche e prescrizioni di cui al voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica N° 148 del 08.07.1999, giusto D.A. N° 47/DRU del 03.04.2000, nella Zona "E", la cui utilizzazione è regolata dai parametri e dagli indici appresso indicati.

Inoltre nella zona "E" ricade la particella 474, del foglio di mappa 52, Area Fabb DM.

Art. 28 - Zone E.

Nelle Zone E sono consentite:

- 1) costruzioni al servizio dell'agricoltura, quali locali per il ricovero di animali, silos, serbatoi, vasche magazzini per attrezzi e macchine agricole, che rispondano a documentate necessità di conduzione del fondo; le costruzioni devono staccarsi almeno metri 5 dai confini di proprietà e metri 20 dalle strade; l'altezza non può superare i 7 metri.
- 2) impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, nei limiti posti dall'art. 6 della L.R. n 17/94 e succ. mod. A tal fine si precisa che la distanza di 500 m. va misurata dal limite esterno delle zone A, B, C, e servizi connessi, previste dal PRG;
- 3) costruzioni residenziali, da edificare secondo un indice di densità fondiaria non superiore a 0,03 mc./mq., con un distacco minimo dai confini di m. 10 ed un numero di piani fuori terra non superiore a due;
- 4) ampliamenti dei fabbricati esistenti nell'ambito di aziende agricole, da utilizzare a scopi turistici. L'ampliamento non può superare il 30% della cubatura esistente e comunque i 500 mc.;
- 5) la demolizione e la ricostruzione nei limiti della stessa volumetria e nello stesso sito dei

fabbricati esistenti. In tal caso non è consentito l'ampliamento del punto precedente.

L'edificazione della zona E è consentita a mezzo di singola concessione edilizia.

All'interno di tale zone sono indicati i perimetri di alcune aree che, per le loro caratteristiche geomorfologiche, abbisognano di un particolare regime di tutela. Precisamente, all'interno delle aree definite "in frana o in erosione diffusa", non è consentita nessuna modificazione dello stato di fatto, se non quelle derivanti direttamente dall'esercizio dell'attività di coltivazione.

Nelle zone indicate come "instabili" non sono consentite nuove costruzioni nè opere di sbancamento.

Le costruzioni di qualsiasi tipo e natura devono comunque arretrarsi di m. 25 dal limite esterno degli argini dei fiumi, torrenti, incisioni naturali, canali e fossi.

Nelle aree classificate E ricadenti sotto il vincolo della Legge 431/1985 qualsiasi modificazione della configurazione naturale dei luoghi e dello stato di fatto va preventivamente assoggettata al parere della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA.

Le particelle, ricadono in zona non soggetta a vincolo Idrogeologico ed è classificata come area in cui non viene individuata, una pericolosità, un rischio o un sito di attenzione soggetti a fenomeni di dissesto geomorfologico, ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del F. Arena (054), e approvato con Decreto del Presidente della Regione n.315/Serv. 5°/S.G. del 16/07/2007.


Si attesta, altresì, che le particelle suddette sono soggette ai regimi normativi del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.e ii. e del R.D. 1357/1940, in ultimo approvato con D.A. 062/GAB del 12/06/2019;

Si attesta, inoltre, che le particelle non risultano inserite nel catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2, dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353, aggiornamento anno 2017.

Si rilascia a richiesta, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e per gli usi per i quali la legge prescrive il bollo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40. comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art.15 della Legge 183/2011).

L'istruttore Tecnico
(Per.Agr. Pietro Biondo)



Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata
(Geom. Giuseppe Caraccia)



Responsabile dell'Area Servizi
Tecnici e Gestione del Territorio
(Arch. Vincenzo Morreale)

